



*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
di concerto con
il Ministro della Salute*

**Modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n.52
- Dati raccolti in allevamento finalizzati e connessi alla realizzazione dei programmi genetici.**

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.116, ed in particolare l'art. 1-ter, relativo all'istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013;

VISTO il D.M. 3 febbraio 2016 recante “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura” pubblicato in G.U. in data 16-2-2016 -Serie generale - n. 38;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.120 del 25 maggio 2018, che ha abrogato la legge 15 gennaio 1991, n. 30, il quale individua i principi fondamentali relativi ai settori della riproduzione, selezione, ricostituzione, creazione di nuove razze e conservazione della biodiversità zootecnica;

VISTO in particolare l'art. 4 comma 1 del sopracitato decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 il quale stabilisce che, *“le attività inerenti la raccolta dei dati in allevamento, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte dagli Enti selezionatori o, su delega degli stessi, possono essere svolte da soggetti terzi al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione”*;

VISTO il successivo comma 6 del citato art. 4, il quale stabilisce che, *“con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità ed i tempi con i quali sono resi accessibili i dati di cui al comma 1 ai soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 20929 del 10 maggio 2019 con il quale è stato approvato il progetto LEO –Livestock Environment Opendata - Piattaforma Opendata per la Zootecnia, relativo al PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) biodiversità animale, sottomisura 16.2 - “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie - Cooperazione per la creazione di un sistema di gestione unitario delle informazioni per la biodiversità zootecnica”;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
di concerto con
il Ministro della Salute

CONSIDERATO che i soggetti che svolgono i controlli delle attitudini produttive degli animali sulla base di disciplinari già approvati dal Ministero alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 sono soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto;

CONSIDERATO che con la sottomisura 16.2 è stata costituita una Banca Dati Zootecnica, in modalità "Open Data", che dovrà rendere fruibili le informazioni in essa contenute, che dovranno essere dettagliate, alimentate e aggiornate in maniera continua, anche ai fini della consulenza aziendale in ambito zootecnico;

CONSIDERATO che la citata Banca Dati Zootecnica riguarderà varie tipologie di dati aziendali (es. anagrafici, sanitari, benessere animale, produttivi, riproduttivi, ecc.) e che ciò costituisce una importante opportunità di divulgazione delle informazioni raccolte negli allevamenti zootecnici;

RITENUTO che tale Banca Dati Zootecnica possa contribuire a rafforzare, oltre all'attuale sistema di consulenza di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014 n.91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 istituito ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, anche il sistema della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura (AKIS - *Agricultural Knowledge and Innovation System*), così come definito all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;

CONSIDERATA altresì, che la profonda riorganizzazione della disciplina concernente la riproduzione e selezione degli animali di interesse zootecnico, operata attraverso il citato decreto legislativo n. 52/2018, rivolta all'adeguamento della normativa nazionale agli obiettivi stabiliti nell'ambito della Politica Agricola Comune nonché al Regolamento (UE) n. 2016/1012, ha necessitato di un indispensabile arco temporale per le conseguenti attività di adattamento operativo ed informatico;

CONSIDERATO che le modalità con le quali sono resi accessibili i dati di cui all'art. 4 comma 1 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, ai soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 potranno essere adeguate ed aggiornate anche in base all'eventuale nuova disciplina del sistema della conoscenza e dell'innovazione (AKIS) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/2115 declinato nel Piano Strategico Nazionale della PAC - periodo 2023-2027;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 14 settembre 2022;

DECRETA

Articolo 1
(Finalità)

1. Il presente decreto stabilisce le modalità e i termini con i quali sono resi accessibili i dati di cui al comma 1 dell'art.4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 ai soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 che istituisce il sistema della consulenza ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013.



*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
di concerto con
il Ministro della Salute*

Articolo 2

(Termini e modalità per l'accesso ai dati di cui all'articolo 4 comma 6 del D.lgs. 52/2018)

1. Sono approvate le modalità, indicate nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto, con le quali sono resi accessibili, secondo i tempi ivi indicati, i dati di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, ai soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
2. Il presente decreto, che potrà essere soggetto ad aggiornamenti e revisioni anche in base all'eventuale nuova disciplina del sistema della conoscenza e dell'innovazione (AKIS) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/2115 declinato nel Piano Strategico Nazionale della PAC - periodo 2023-2027, è pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero della salute.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

MODALITA' DI ACCESSO ALLA BANCA DATI (BD) RACCOLTI AI SENSI DEL DLGS.52/2018 ARTICOLO 4 COMMA 6

Premessa

L'insieme dei dati e delle informazioni raccolti ed elaborati dall'Ente terzo delegato ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. 52/2018 (di seguito ETD) e utilizzati nei programmi genetici dagli Enti selezionatori così come definiti dal Reg. UE 1012/2016 (di seguito ES), costituisce patrimonio del Sistema degli allevatori e quindi tutelato dal Dlgs n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Per quanto concerne la previsione in ordine alla definizione delle modalità di accesso da parte dei terzi alla banca dati, si segnala che, soltanto al fine di evitare, sia l'utilizzo arbitrario da parte di soggetti privi delle adeguate competenze, sia il rischio di utilizzo improprio di informazioni sensibili, in grado di arrecare danno alle aziende produttrici e di trasformazione e creare pregiudizi ai consumatori, sarà necessario che l'accesso alle informazioni sia regolamentato da specifici protocolli e condizioni.

Ciò anche alla luce della necessità di tenere in adeguata considerazione il fatto che i dati "grezzi" sono raccolti presso le singole stalle con il consenso degli allevatori: è necessario pertanto temperare l'interesse generale alla pubblicità dei dati (ricerca, aspetti sanitari), anche con l'esigenza di riservatezza e tutela degli allevatori.

Condizioni generali di accessibilità telematica ai dati

L'accesso alle informazioni deve essere garantito a tutti gli utenti, indipendentemente dall'Ente o Organizzazione di appartenenza secondo i livelli quanti-qualitativi stabiliti nel presente documento. L'accesso alle informazioni è finalizzato al sistema di consulenza aziendale in agricoltura e relativi ambiti di consulenza, di cui al D.M. 3 febbraio 2016 recante "*Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura*" e successive modifiche e integrazioni. Tali informazioni possono essere utilizzate anche per finalità sanitarie. Il decreto, inoltre, potrà essere soggetto ad aggiornamenti e revisioni anche in base all'eventuale nuova disciplina conseguente al Piano Strategico Nazionale della PAC - periodo 2023-2027. I dati e le informazioni alle quali hanno accesso i consulenti non possono essere cedute a terzi.

La selezione delle informazioni

La selezione delle informazioni oggetto di accesso deve avvenire nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza in relazione a ciascuna delle finalità perseguite dall'utente. Rispetto ad una medesima banca dati devono essere, infatti, prefigurati diversi livelli e modalità di accesso che offrano al fruitore unicamente i dati necessari per le proprie esigenze.

Le modalità di accesso alle banche dati devono essere, pertanto, configurate offrendo un livello minimo di accesso ai dati. Le richieste di accreditamento per l'accesso alla banca dati sono gestite dall'Ente erogatore del servizio informatico attraverso il rilascio di credenziali agli allevatori e ai soggetti da questi ultimi delegati e riconosciuti dalle regioni ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-

legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, attraverso le modalità previste dal decreto interministeriale del 3 febbraio 2016 di Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura.

Inoltre, possono essere individuate più modalità di accesso ad una medesima banca dati in relazione alle diverse funzioni e ai diversi utenti (consulenti aziendali, operatori, funzionari pubblici, ricercatori, allevatori e altri). L'accesso è altresì garantito al servizio pubblico veterinario, ossia Ministero della salute, Servizi veterinari delle ASL, delle regioni e delle province autonome e Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

L'Ente Erogatore del servizio informatico che garantisce l'accesso e la selezione delle informazioni oggetto di consultazione. Allo stato attuale gli ambiti di consultazione riguardano i dati raccolti nelle aziende zootecniche in relazione ai programmi genetici degli Enti selezionatori e quelli raccolti nell'ambito della sottomisura 16.2 del PSRN biodiversità animale. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 comma 5 del D.Lgs. 52/2018, la BD è realizzata anche tramite meccanismi di cooperazione applicativa con la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della Salute.

Protocollo e modalità di accesso

Sono previste le seguenti modalità di accesso:

1. Accesso all'archivio dei dati raccolti nelle aziende zootecniche in relazione ai programmi genetici degli Enti selezionatori (DATI AGGREGATI).
2. Accesso all'archivio dei dati raccolti nelle aziende zootecniche in relazione ai programmi genetici degli Enti selezionatori (DATI DISAGGREGATI - accesso qualificato).
3. Accesso all'archivio dei dati raccolti nell'ambito della sottomisura 16.2 del PSRN (Biodiversità animale) - Dati AGGREGATI.
4. Accesso all'archivio dei dati raccolti nell'ambito della sottomisura 16.2 del PSRN (Biodiversità animale) - Dati DISAGGREGATI - accesso qualificato.

Per i punti 2 e 4 di cui sopra, l'ETD ha predisposto anche l'opzione di accreditamento simultaneo (ovvero non per singolo consulente) di consulenti aziendali, opportunamente registrati/autorizzati, che operano con Organismi di consulenza aziendale ai sensi del citato D.M. 3 febbraio 2016.

Nello specifico, in riferimento ai precedenti punti:

1. Accesso ai dati raccolti nelle aziende zootecniche in relazione ai programmi genetici degli Enti selezionatori (Dati AGGREGATI – accesso *Open*). Digitare, utilizzando un browser¹, il seguente indirizzo URL: <http://bollettino.aia.it/>. Seguire le istruzioni indicate nell'apposito

¹ Nel linguaggio informatico, programma di un computer che permette il collegamento alla rete Internet e mediante il quale si può navigare da un sito telematico all'altro

manuale (**allegato tematico 1.A consultabile e scaricabile dal seguente indirizzo URL:** <http://bollettino.aia.it/>).

2. Accesso ai dati raccolti nelle aziende zootecniche in relazione ai programmi genetici degli Enti selezionatori (Dati DISAGGREGATI - accesso qualificato). Seguire le istruzioni indicate nell'apposito manuale (**2.A Guida operativa consultabile e scaricabile dal seguente indirizzo URL:** <http://bollettino.aia.it/>).
3. Accesso ai dati raccolti nell'ambito della sottomisura 16.2 del PSRN (Dati AGGREGATI – accesso *Open*). Digitare, utilizzando un browser, il seguente indirizzo URL: <https://opendata.leo-italy.eu/portale/home>.
4. Accesso ai dati raccolti nell'ambito della sottomisura 16.2 del PSRN (Dati DISAGGREGATI -accesso qualificato). Seguire le istruzioni indicate nell'apposito manuale **Guida Operativa Modulo Estrazioni LEO** consultabile e scaricabile indirizzo URL: <http://newuser.leo-italy.eu/>.

Tempistica di accreditamento e di accesso alle informazioni

Per i dati aggregati, di cui ai punti 1 e 3, l'accesso è immediato e legato alla velocità di connessione internet.

Per i dati disaggregati occorre seguire l'iter procedurale di accreditamento presso l'Ente Erogatore, considerando i tempi tecnici per l'esame dell'istanza e la risposta all'utente.

I termini decorrono dalla data di accreditamento presso l'Ente Erogatore del servizio informatico.

Glossario

Ai fini del presente documento si adottano le seguenti definizioni:

Accessibilità telematica ai dati

Proprietà dei sistemi informatici mediante la quale viene data la possibilità, a soggetti esterni all'amministrazione titolare, di fruire attraverso una rete telematica di specifici dati. L'accesso può essere effettuato sia in modalità interattiva da persone sia in modalità automatizzata da sistemi informatici.

Base di dati (o banca dati)

Insieme di dati omogenei, di interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante uno strumento software (ad es., sistemi di gestione di basi di dati, sistemi di *information retrieval*).

Codice della privacy

Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni.

Dato delle pubbliche amministrazioni

Il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione (art.1 CAD).

Dato personale

Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (art. 4 Codice privacy).

Dato pubblico

Il dato conoscibile da chiunque (art.1 CAD).

Dati sensibili

I dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4 Codice privacy).

Disponibilità (dei dati)

La possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge (art. 1 CAD)

Ente Erogatore del servizio informatico

L'Ente titolare che ha la responsabilità della raccolta del dato e del suo trattamento e che mette a disposizione i relativi servizi di accesso. L'Ente Erogatore del Servizio coincide con l'Ente Terzo Delegato alla raccolta dei dati in allevamento riconosciuto ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.lgs. 52/2018

Ente terzo Delegato

Ente terzo delegato ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. 52/2018

Ente selezionatore

Enti selezionatori così come definiti dal Reg. UE 1012/2016

One Time Password (OTP): codice temporaneo valido per un limitato intervallo di tempo per una sola firma digitale trasmesso all'utente tramite tecnologia short message service (SMS).

Codice AUA...Anagrafe Unificata Allevamento. Codice numerico accessorio alla codifica ufficiale in BDN. Tale codice AUA è generato in seguito alla raccolta dati in allevamento. L'allevamento è comunque identificato attraverso il numero unico generato da BDN.

Sistema di consulenza aziendale

Il sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito dall'art. 1 - *ter*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014

Organismo di consulenza

L'organismo pubblico o privato che presta servizi di consulenza negli ambiti di cui all'art. 1 -*ter*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116

Ambiti di consulenza

Ambiti di cui all'art. 1 - *ter*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (vedi allegato 1), nel quale il consulente può prestare la propria opera

Consulente

La persona fisica, in possesso di qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per la fornitura di servizi di consulenza